

Valdobbiadene, 18 luglio 2013

CIRCOLARE n. 6/10/2013
A TUTTI I CLIENTI

- Oggetto:** 1. La Croazia entra nell'Unione Europea.
2. Aumenta l'imposta di bollo
3. Indicazioni obbligatorie sulla corrispondenza e sul sito web
4. Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs n. 81/200)

1. LA CROAZIA ENTRA NELL'UNIONE EUROPEA

Il 1° luglio 2013 la Croazia è diventata il 28° Stato membro dell'Unione Europea, l'effetto più rilevante è quello relativo agli scambi commerciali, non si applicano più le regole doganali ma quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

Con riferimento alle operazioni iniziate prima del 1° luglio e concluse successivamente la regola generale è quella che la vecchia normativa si applica fino al completamento dell'operazione. Per maggiori approfondimenti rinviamo i nostri lettori alla [circolare 11/D del 25.6.2013](#) dell'Agenzia delle Dogane.

Ricordiamo che il **codice ISO** della Croazia è "HR" e che le relative partite IVA sono formate da 11 caratteri.

Con l'occasione riportiamo l'elenco aggiornato degli stati membri dell'Unione Europea.

Austria		Lituania	
Belgio		Lussemburgo	
Bulgaria		Malta	
Cipro		Paesi Bassi	
Croazia		Polonia	
Danimarca		Portogallo	
Estonia		Regno Unito	
Finlandia		Repubblica Ceca	
Francia		Romania	
Germania		Slovacchia	
Grecia		Slovenia	
Irlanda		Spagna	
Italia		Svezia	
Lettonia		Ungheria	

2. AUMENTA L'IMPOSTA DI BOLLO

Per reperire fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo, l'art. 7-bis co. 3 del DL n. 43/2013, inserito in sede di conversione nella L. 24.6.2013 n. 71, ha disposto l'aumento dell'**imposta di bollo** in misura **fissa**.

In particolare, l'imposta di bollo nella misura fissa viene "arrotondata per eccesso" nelle seguenti nuove misure:

Vecchia misura dell'imposta fino al 25.6.2013	Nuova misura dal 26.6.2013
€. 1,81	€. 2,00
€. 14,62	€. 16,00

Decorrenza

Come si evince dalla tabella i nuovi importi dell'imposta di bollo si applicano agli **atti formati** a decorrere dal **26.6.2013**.

Atti o documenti soggetti all'imposta di bollo

Per verificare quali atti o documenti siano soggetti dagli aumenti, si deve far riferimento alla Tariffa, allegata al DPR 642/72.

A titolo esemplificativo citiamo i documenti più comuni:

Il bollo da 2 euro si applica su: ricevute e fatture non soggette a IVA; Fatture agli esportatori abituali, **quando la somma indicata supera i 77,47 euro**.

Il bollo da 16 euro (ogni 4 facciate o 100 righe) sui contratti di affitto e atti notarili.

Il bollo da 16 euro (ogni 100 pagine o frazione) si applica su: libro Giornale; - libri societari; - libro inventari.

Utilizzo dei vecchi contrassegni

Il contribuente potrà conservare ed utilizzare i vecchi contrassegni (bollo di euro 1,81 e bollo di euro 14,62), e utilizzarli integrandoli con altri contrassegni di importo pari ad euro 0,19 per il bollo di euro 2,00, e di euro 1,38 per il bollo di euro 16,00.

Sanzioni

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, la sanzione è prevista nella misura da 1 a 5 volte l'imposta non pagata.

3. INDICAZIONI OBBLIGATORIE SULLA CORRISPONDENZA E SUL SITO WEB

Gli articoli 2250 e 2630 del codice civile obbligando le società di capitali e di persone ad inserire determinate informazioni legali oltre che negli atti anche nella corrispondenza e prevedendo delle sanzioni amministrative per gli inadempienti.

Informazioni obbligatorie

L'art. 2250 del codice civile prevede ora che negli atti e nella corrispondenza delle società sia di persone che di capitali sia obbligatorio indicare:

1. La sede della società;
2. il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società risulta iscritta (per tutte le tipologie di società);
3. il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali);
4. lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società);
5. lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").

Altre novità, previste solo le SRL e SPA, e Sapa riguardano le informazioni obbligatorie sul web; è stato introdotto un nuovo obbligo di pubblicare le informazioni, di cui ai punti precedenti, anche nei siti web delle società;

Registro delle imprese "multilingue";

È facoltà pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale della Comunità europea con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in

lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

ESEMPIO

Proponiamo un esempio di dati che una società deve riportare negli atti e corrispondenza (contratti, ordini, fatture, lettere) e nel sito web (o e-mail):

Ragione Sociale Srl (indicare eventualmente se unipersonale o se in liquidazione)

Sede Legale – Via n...

CAP CITTÀ (Provincia)

Partita Iva e Codice Fiscale

Capitale sociale i.v. € 50.000,00 - Capitale esistente al 31.12.20.. euro 50.000

Registro Imprese di (provincia) n. REA

Sanzioni per mancata pubblicità legale

Alle società sia di persone che di capitali che non adempiono alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso, come detto solo per le società di capitali - il sito *web*, si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 c.c. per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di € 103 ad un massimo di € 1.032 ricordiamo che la sanzione viene applicata a ciascun componente dell'organo di amministrazione.

Partita IVA nel sito web e situazione di Direzione e Coordinamento

A completamento dell'argomento ricordiamo che:

- il DPR. N. 404 del 5.10.2001 pubblicato nella G.U. n. 267 del 16.11.2001 ha introdotto l'obbligo di indicare la Partita IVA nella home page del sito internet;
- l'art. 2497bis del codice civile prevede per le società soggette a direzione e coordinamento, l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il nome della società o ente che esercita tale controllo nonché di iscrivere al registro delle imprese tale situazione.

Gli articoli del codice civile

Di seguito riportiamo gli articoli del codice civile in questione.

Art. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza.

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V (SpA), VI (Sapa) e VII (Srl) del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al quinto comma (Spa, Sapa, Srl) che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.

Art. 2630 Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

4. OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs n.81/2008)

Desideriamo segnalarVi che il mancato rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in oggetto potrebbero comportare l'erogazione di sanzioni a carico della Vs. azienda.

Necessitando di una specifica competenza professionale, il nostro Studio si avvale della collaborazione della società Work Service specializzata nel settore che, se da Voi richiesto, sarà ben lieta di effettuare un sopralluogo aziendale gratuito con la valutazione dello stato di adeguamento alle normative vigenti ed analisi personalizzata.

Considerando l'importanza della materia trattata e la sua complessità, Work Service ha elaborato per i nostri Clienti una guida riassuntiva sui principali adempimenti e obblighi richiesti che Vi inviamo in allegato.

Inoltre per i Clienti del nostro Studio Work Service ha riservato sconti rilevanti sui servizi offerti.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni in merito potete contattare direttamente Work Service al numero 0423 975972 o attraverso una mail all'indirizzo segreteria@workservice.org.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

studio commercialistico Camilotto